



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF136

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	CODICE DELLA CRISI - GLI ISTITUTI VOLTI ALL'USCITA DALLA CRISI
RIFERIMENTI	D.LGS. 14/2019
CIRCOLARE DEL	19/07/2019 (ultima parte)

Sintesi: il Codice mira principalmente al superamento della crisi e alla salvaguardia della continuità aziendale.

Esclusa, pertanto, la liquidazione giudiziale, si analizzano gli strumenti di risoluzione della crisi stessa:

- il piano attestato di risanamento
- la ristrutturazione dei debiti
- il concordato in continuità.

Il codice della crisi si pone l'obiettivo prioritario di superare la crisi assicurando la continuità aziendale. Di seguito una analisi degli istituti che garantiscono il raggiungimento di tali obiettivi.

STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI

Il titolo IV del Codice si occupa degli strumenti stragiudiziali per la regolazione della crisi, individuando specificamente i seguenti:

- ➔ il piano attestato di risanamento (Sez. I, art. 56);
- ➔ l'accordo di ristrutturazione del debito (sez. II, art. 57).

IL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO

La nuova disciplina dei piani attestati appare più organica rispetto a quella attuale, che si occupa esclusivamente degli effetti del piano.

SCHEDA DEL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO		
ART. 56	Stato dell'imprenditore	<i>crisi o insolvenza (N.B.: temporanea, e non irreversibile)</i>
	Finalità	➔ <i>tutela la continuità aziendale</i>
		<i>l'imprenditore può ricorrere alla predisposizione di un piano, rivolto ai creditori (uno o più di essi), con il fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi:</i> ✓ <i>Risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa;</i> ✓ <i>Assicurazione del riequilibrio della situazione finanziaria.</i>
	Procedura in essere	<i>Art. 67, lett. d) l.f.</i>
	Entrata in vigore della novella	<i>15/8/2020</i>
	Ambito soggettivo: imprenditori non minori	<i>Sono esclusi i soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale</i>
	È prevista la data certa del piano (c. 2)	<i>Anche al fine dell'esenzione da revocatoria nel caso della successiva liquidazione giudiziale</i>
	È previsto il contenuto minimo del piano	<i>Anche con riferimento ai tempi delle azioni da compiersi e dei rimedi da adottare nel caso di scostamento tra obiettivi e situazione in atto (si veda: Doc. CNDCEC di ottobre 2017)</i>
	È prevista la documentazione specifica da allegare	<i>Si tratta della documentazione prevista per il debitore che chiede l'accesso ad una procedura della disciplina della crisi e dell'insolvenza</i>

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

	È prevista l'attestazione da parte di un professionista indipendente	<i>Ai sensi dell'art. 2, lett. o) del CCII si tratta di un "professionista che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonchè nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, nè essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, nè aver posseduto partecipazioni in essa".</i>
	È prevista la pubblicazione nel registro delle imprese su richiesta del debitore	<i>Si ricorda l'opportunità fiscale della pubblicazione per effetto del legame tra tale atto pubblicistico e la disposizione agevolativa contenuta nell'art. 88 c. 4-ter del tuir</i>
	I contratti e gli atti unilaterali posti in essere in esecuzione del piano devono essere redatti per iscritto ed avere data certa (c. 6)	<i>La disposizione mira a scongiurare condotte opportunistiche o collusive. La data certa mira ad escludere dalla esenzione da revocatoria atti formati successivamente</i>



N.B.: manca un riferimento alla **durata massima** del piano. Si può prendere in considerazione una durata massima di 5 anni, anche se i termini di pagamento dei debiti possono essere considerati in un maggiore arco temporale.

Sono diverse le modalità di risanamento, considerato che queste possono comportare

- ➔ soltanto la dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o
- ➔ l'acquisizione di nuove risorse finanziarie (Linee Guida, 2° EDIZIONE, 2015, Università degli Studi di Firenze, CNDCEC, Assonime).

Si riportando di seguito le diverse modalità di intervento volte alla soluzione della crisi elaborate dalla miglior dottrina.

MODALITÀ DI INTERVENTO	
Area d'intervento esterna	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Apporti dei soci ✓ Conversione di crediti in capitale di rischio ✓ Remissione dei debiti e pagamento in percentuale ✓ Riduzione dei tassi d'interesse connessi con finanziamenti bancari o loro rinuncia; ✓ Riposizionamento di debiti a breve in debiti a medio/lungo termine; ✓ Datio in solutum di beni e accollo di debiti da parte di altri soggetti
Area d'intervento interna	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cessione di beni strumentali non strategici ✓ Riduzione dei costi di produzione e ripristino dei margini operativi di redditività ai fini dell'incremento dell'autofinanziamento

LA FATTIBILITÀ ECONOMICA E GIURIDICA DEL PIANO

Appare basilare la funzione del "professionista indipendente" al quale viene richiesta (art. 56, c. 4):

- l'attestazione della veridicità dei dati aziendali;
- la fattibilità del piano sotto l'aspetto:

- economico
- e giuridico.

L'ATTESTAZIONE ECONOMICA

Mutuando il **principio di fattibilità economica** espresso dalla **Cassazione** (sent. n. 13719/2016, in materia concordataria), l'attestazione deve evidenziare in detto ambito:



"inesistenza di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabili caso per caso con riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi..."

L'ATTESTAZIONE GIURIDICA

Può richiedere il parere di un legale.

CARATTERISTICHE PROPRIE DEL PIANO

In merito alle caratteristiche proprie del piano attestato di risanamento si veda la tabella che segue.

SCHEDA: CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA	
Natura privata dello strumento e degli accordi	<i>Lo strumento in sé e gli accordi sottostanti conservano il carattere della riservatezza con ovvie conseguenze in termini di rapporti con gli stakeholders</i>
Controllo	<i>Non è previsto il controllo del tribunale È prevista l'attestazione di un professionista indipendente</i>
Natura giuridica del piano	<i>Si tratta di un atto unilaterale dell'imprenditore che non richiede necessariamente l'accordo con i creditori (cass., n. 39396/2018)</i>
Obbligo di ripianamento delle perdite	<i>In caso di perdite (ex artt. 2447 e 2482-ter c.c.) non è sospeso l'obbligo di ricapitalizzazione in quanto sia la vecchia normativa (art. 182-sexies l.f.) che la nuova (art. 89 CCIII) fanno rientrare la sospensione in esame nell'ambito del concordato preventivo.</i>

LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Si riporta di seguito una scheda illustrativa.

SCHEDA: PROCEDURE STRAGIUDIZIALI SOGGETTE AD OMOLOGAZIONE	
ARTT. 57 - 64	▪ <i>Ristrutturazione dei debiti</i>
ART. 62	▪ <i>Convenzione di moratoria</i>
ART. 63	▪ <i>Transazione fiscale e accordi sui crediti contributivi</i>

Occupiamoci specificamente della ristrutturazione dei debiti.

SCHEDA DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI		
ART. 57	Procedura in essere	Art. 182 bis, l.f.
	Entrata in vigore	15/8/2020
ART. 57 c. 2	Finalità	Risanamento o liquidazione
		Accordo con uno o più creditori volto ad assicurare: ➔ il pagamento di almeno il 60% dei crediti; ➔ il pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo.
Art. 57 c. 1	Ambito soggettivo	Imprenditore, anche non commerciale, escluso l'imprenditore minore

Art. 57 c. 2	Predisposizione di un piano	Si vedano le modalità previste dall'art. 56	
	Allegati al piano	Si veda l'art. 39	
Art. 57 c. 1	Stato dell'impresa	Crisi o insolvenza	
	Condizione	Omologazione dell'accordo (art. 44)	
ART. 57 c. 3	Termini di pagamento dei creditori aderenti	In base all'accordo	
	Termini di pagamento dei creditori estranei	a) Crediti scaduti alla data dell'omologazione:	120 gg dall'omologazione
		b) Crediti non ancora scaduti alla data della omologazione	120 gg dalla scadenza
ART. 57 c. 4	È prevista l'attestazione da parte di un professionista indipendente	Egli deve attestare	La veridicità dei dati aziendali
			La fattibilità economica e giuridica del piano
			L'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di c. 3



ATTENZIONE: la percentuale di adesione scende al 30 per cento, per effetto dell'art. 60 CCII (in vigore dal 15/8/2020) quando il debitore:


- a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
- b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.

ACCORDI AD EFFICACIA ESTESA (estensione forzata degli accordi)

L'art. 182-septies, L.f., prevede l'istituto della ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa nel caso in cui almeno la metà dei debiti sia dovuta a banche e intermediari finanziari. La norma, trasposta nell'art. 61 CCII, è stata estesa ai creditori non finanziari, in assenza di contenuto liquidatorio nel corpo dell'accordo. In merito il c. 1 precisa che:



“Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.”



Creditori non finanziari
(obiettivo della continuità)

Creditori finanziari
(obiettivo anche liquidatorio; crediti finanziari ≥ 50% del totale)


ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE FORZOSA IN CAPO AI CREDITORI NON FINANZIARI		
ART. 61 c. 2	Procedura in essere	Art. 182 septies, l.f.
	Decorrenza	15/8/2020
	Finalità	Risanamento
	Adesioni	Occorre la maggioranza del 75% dei crediti dei creditori appartenenti alla medesima categoria (un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più categorie)
	Requisiti	Soddisfazione dei creditori in misura "significativa o prevalente" dal ricavato della continuità aziendale Omogeneità delle categorie Necessità che tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati debitamente e compiutamente informati e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative Obbligo del debitore di notificare l'accordo, la domanda di omologazione ed i documenti allegati ai creditori ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo, i quali, ai sensi del richiamo contenuto nel successivo quarto comma, potranno altresì opporsi all'omologa dell'accordo Gli effetti dell'accordo possono essere estesi ai non aderenti soltanto ove essi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale
	Vantaggi particolari	Sospensione delle azioni esecutive e cautelari
	Svantaggi	Inapplicabilità delle misure di sospensione degli obblighi di ripianamento delle perdite

Ai fini della tutela dei creditori non aderenti all'accordo è prevista:

- ➔ la notifica della domanda di omologazione (art. 61 c. 2, lett. e);
- ➔ la possibilità di opposizione (art. 61 c. 3).

Il legislatore usa due termini diversi (la relazione usa nel caso di specie il termine "classi") per individuare aspetti sostanzialmente identici. È stata ravvisata la seguente distinzione:

- le **classi** sono formate unilateralmente dal debitore, nell'ambito della procedura concordataria, mentre
- le **categorie**, nell'ambito della ristrutturazione, derivano dalla negoziazione diretta con i creditori.



N.B.: anche nell'ambito della ristrutturazione dei debiti occorre tener conto della posizione giuridica e dell'interesse economico

Fermo restando quanto riportato nella scheda precedente, l'art. 61 c. 5 disciplina il caso specifico dell'estensione dell'accordo ai creditori finanziari.

ESTENSIONE DELL'ACCORDO AI CREDITORI FINANZIARI		
ART. 61 c. 5	Estensione della validità dell'accordo a banche e intermediari finanziari	L'indebitamento verso tali soggetti deve essere almeno pari al 50% dell'indebitamento complessivo
Relazione		In tal caso operano sia → la finalità di risanamento che → la finalità liquidatoria
		"L'articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ha introdotto una nuova tipologia di accordi con la finalità di sottrarre a creditori finanziari che vantano un credito di piccola entità la possibilità di dichiararsi contrari ad operazioni di ristrutturazione concordate fra il debitore e la maggioranza dei creditori finanziari, decretando in tale modo l'insuccesso complessivo dell'operazione e l'apertura di una procedura concorsuale."

IL CONCORDATO

L'art. 85 c. 1 CCII, prevede quanto segue:

- l'**accesso** al concordato è consentito all'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza;
- **finalità** dell'istituto: occorre considerare l'art. 84 c. 1 CCII, di seguito riportato:

"Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio."

IL CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE

Si prenda in questa sede in considerazione il concordato in continuità aziendale, nell'ottica dell'esame delle procedure risoltrici della crisi e dell'insolvenza. La **Relazione illustrativa** del CCII precisa in merito quanto segue:

"... **concordato in continuità aziendale** ... è l'opzione che la nuova disciplina della crisi valorizza maggiormente in quanto **finalizzata al recupero della capacità dell'impresa di rientrare, ristrutturata e risanata, nel mercato.**"

CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE		
Relazione illustrativa	Finalità	"... vertendo l'impresa in situazione di crisi o anche di insolvenza, la proposta preveda il superamento di tale situazione mediante la prosecuzione (diretta o indiretta) dell'attività aziendale, sulla base di un adeguato piano che consenta, al tempo stesso, di salvaguardare il valore dell'impresa e, tendenzialmente, i livelli occupazionali, con il soddisfacimento dei creditori. "
Art. 84 c. 3	Presupposto	"Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavo prodotto dalla continuità ..., ivi compresa la cessione del magazzino. "
	Prevalenza della continuità sulla liquidazione	"La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. "
Condizioni di accesso		Nel concordato in continuità non è prevista una soglia minima di soddisfacimento dei creditori per l'accesso alla procedura

Il CCII regola due specifiche fattispecie di continuità individuando la continuità diretta e la continuità indiretta. In merito la **Relazione** precisa che:



“... la **continuità** deve essere **intesa in senso oggettivo** e non soggettivo e quindi che **ciò che rileva è che l'attività di impresa possa continuare anche dopo la conclusione della procedura, prescindendo dall'identità dell'imprenditore.**”

LA CONTINUITÀ INDIRETTA		
Art. 84 c. 2	Definizione	“... indiretta, in caso sia prevista la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore ... ”
	Modalità di trasferimento dell'azienda	“... in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente, purchè in funzione della presentazione del ricorso, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo.”
	Condizioni di mantenimento occupazionale	“... è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione. ”

IL PIANO CONCORDATARIO

Il contenuto del piano concordatario è disciplinato dall'art. 85 c. 2. Questo può prevedere:

- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
- la eventuale suddivisione dei creditori in classi;
- trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.



N.B.: il piano deve comunque **evidenziare la funzionalità della prosecuzione dell'attività** ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario dell'impresa.

LE “CLASSI DI CREDITORI”

Sia l'art. 160 c. 1, lett. c), dell'attuale legge fallimentare, che l'art. 85 CCII in esame, trattano delle classi di creditori nell'ambito della procedura concordataria prevedendo quanto segue:

- ➔ il piano può prevedere la eventuale suddivisione in classi (c. 3, lett. c);
- ➔ trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse (c. 3, lett. d);
- ➔ la formazione delle classi è obbligatoria per (c. 5):
 - ✓ i creditori previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento;
 - ✓ per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi;
 - ✓ per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro;
 - ✓ per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.
- ➔ il trattamento stabilito per ciascuna classe può alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione (c. 6).



N.B.: manca sia nella L.f. che nel CCII una definizione di “classe di creditori”, laddove occorre precisare che la suddivisione in classi, appunto, influenza sia la formazione del voto che il regolare svolgimento della procedura, nonché la correttezza dei trattamenti differenziati fra creditori (cass., n. 9378/2018).

La cassazione, nelle **sentenze nn. 9378/2018 e 13284/2012**, relativamente alla disciplina della suddivisione in classi, dettata dalla L.f., ha precisato che



“... la proposta di concordato preventivo, ove intenda prevedere la suddivisione in classi, deve necessariamente conformarsi ai **due criteri** fissati dal legislatore all' art. 160, comma 1, lett. c), l. fall., costituiti dall' **omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici**.”

CASS., n. 9378/2018	
L'omogeneità delle posizioni giuridiche	“...criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo ...”
	“... riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualità intrinseche delle pretese creditorie, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, della eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualità del credito, della presenza di un eventuale titolo esecutivo provvisorio.”
L'omogeneità degli interessi economici	“... criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio ...”
	“... ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell' entità del credito rispetto all' indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell' eventuale interesse a proseguire il rapporto con l' imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione.”



Cass., n. 9378/2018 “... l'omogeneità dei crediti raggruppati ... consiste invece nella concorrenza di tratti principali comuni di importanza preponderante che rendano di secondario rilievo gli elementi differenzianti e giustificano secondo criteri di ragionevolezza (o meritevolezza, ex art. 1322 c.c.) una comune sorte soddisfattiva delle posizioni riunite all' interno della medesima classe.”



N.B.: nel caso di specie la cassazione ha ritenuto corretta l'omologazione del concordato preventivo laddove venivano inseriti nella medesima classe crediti tipicamente commerciali derivanti da una locazione immobiliare e crediti di firma vantati nei confronti di due debitori.

IL CONTENUTO MINIMO DEL PIANO CONCORDATARIO

Allo scopo di cogliere alcuni aspetti essenziali del concordato, rispetto agli altri strumenti atti a garantire, all'interno della procedura della crisi e dell'insolvenza, la continuità aziendale, si esamina di seguito il contenuto minimo del piano, contenuto nell'art. 87 CCII.

ART. 87 CCII: IL CONTENUTO DEL PIANO		
a)	Le cause della crisi	<p>Il Doc. CNDCEC, settembre 2017, individua, tra le varie, le seguenti possibili cause di crisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ insolvenza dei clienti; ▪ riduzione dei ricavi di vendita; ▪ peggioramento del rapporto: ricavi/costi per:

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ incremento del prezzo di alcuni fattori produttivi; ✓ inefficienze produttive o per sovradimensionamento; ✓ oneri derivanti dalla struttura finanziaria; ▪ cambiamenti nell'ambito della proprietà o del management; ▪ sottocapitalizzazione e scelta delle fonti finanziarie; ▪ eventi straordinari; ▪ eccesso di prelievi sotto forma di dividendi o compensi amministratori, remunerazione, prestiti, ecc.
b)	la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuità, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria	
c)	gli apporti di finanza nuova, se previsti	
d)	le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero	
e)	i tempi delle attività da compiersi, nonché le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti	È opportuna una scansione temporale mensile (CNDCEC, DOC. settembre 2017).
f)	in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori	Tale elemento costituisce "la clausola generale del concordato con continuità" nonché "un vero obbligo per il debitore proponente" (SAF, Quaderno n. 75)
g)	ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura	<p>La disposizione fa riferimento alla predisposizione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stato patrimoniale; ✓ Conto economico; ✓ Rendiconto finanziario <p>prospettici. Il rendiconto finanziario è il documento atto a definire il cash flow totale prodotto (o producibile) dalle imprese mediante gli atti di gestione (. Si può ritenere che tale documento possa altresì garantire l'informativa relativa alla prevalenza della continuità sulla liquidazione dei beni</p>